



**COMUNE DI CASTELDACCIA**  
*Provincia di Palermo*

Approvato con delibera  
del Consiglio Comunale  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

## **INDICE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 – Oggetto del regolamento**

**Art. 2 – Imposta riservata allo Stato**

**Art. 3 – Definizione di fabbricati ed aree**

**Art. 4 – Base imponibile**

**Art. 5 – Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili**

### **TITOLO II – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

**Art. 6 – Abitazione principale**

**Art. 7 – Riduzioni d'imposta**

**Art. 8 – Aliquota ridotta**

**Art. 9 – Esenzioni**

### **TITOLO III – DENUNCE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI**

**Art. 10 – Denunce**

**Art. 11 – Versamenti**

**Art. 12 – Differimento dei termini per i versamenti**

**Art. 13 – Accertamenti**

**Art. 14 – Attività di controllo**

**Art. 15 – Rimborsi**

**Art. 16 – Contenzioso**

**Art. 17 – Riscossione coattiva**

### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 18 – Norme di rinvio**

**Art. 19 – Entrata in vigore**

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di CASTELDACCIA in Provincia di Palermo, nell'ambito della potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., e confermata dall'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano in virtù dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante l'*"anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria"*, nonché del dettato degli articoli 8 e 9 del summenzionato D.Lgs. 23/2011 che istituiscono e disciplinano l'applicazione dell'imposta municipale propria e del decreto istitutivo dell'I.C.I. (Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504), in quanto compatibili.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni generali previste dalle leggi vigenti in materia di imposta municipale propria ed in materia di gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di CASTELDACCIA in provincia di Palermo.

**Art. 2 – Imposta riservata allo Stato**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 del summenzionato articolo 13.
2. La quota riservata allo Stato è versata contestualmente all'imposta municipale propria.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquote deliberate dal Consiglio Comunale.
4. Il Comune è l'unico soggetto attivo dell'imposta municipale propria dovuta dai contribuenti sull'abitazione principale e relative pertinenze, sui fabbricati rurali ad uso strumentale e sulle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

**Art. 3 – Definizione di fabbricati de aree**

1. L'art. 13 del D.L. 201/2011, così come modificato con Legge 214/2011, sancisce che sono assoggettati all'imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di CASTELDACCIA in provincia di Palermo, con le esclusioni previste dalla vigente normativa.
2. Ai sensi del summenzionato art. 13, il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'imposta è rappresentato dal possesso di immobili, a titolo di proprietà o altro diritto reale, di cui all'art. 2 del D. Lgs 504/92, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. L'art. 2 del D.Lgs. 504/92 definisce:
  - **Fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione

è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

- **Area Fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano a titolo principale una delle attività ricomprese nell'art. 2135 del C.C. Il soggetto passivo può qualificarsi come coltivatore diretto o imprenditore agricolo soltanto se risulta iscritto negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge 9 gennaio 1963, n.9 recante norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia;
- **Terreno Agricolo:** il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del C.C.

#### **Art. 4 – Base imponibile ed aliquota**

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/92 e dei commi 4 e 5 del D.L. 201/2011 così come modificato con legge 214/2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48 della legge 23 dicembre 1996, n.662, i seguenti moltiplicatori:
  - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
  - d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'art.3, comma 51, della legge 662/96, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

4. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale<sup>1</sup> con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

**4bis Qualora il Consiglio Comunale non provveda all'approvazione delle aliquote di cui al precedente comma entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, verrà applicata l'aliquota IMU deliberata precedentemente.**

**5. Per l'anno 2012 l'aliquota viene così determinata:**

**-aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento applicabile all'abitazione principale, alle**

<sup>1</sup> Vedi l'art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

**pertinenze all'abitazione principale purché appartenenti alle categorie catastali C2, C6 e C7 (nei limiti di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie prima indicate), agli immobili rurali ad uso strumentale;**

**- aliquota pari all'1 per cento (10 per mille), applicabile alle altre categorie immobiliari che non usufruiscono di agevolazioni ai sensi del presente regolamento.**

#### **Art. 5 – Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili**

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e, comunque, in misura non inferiore ai valori venali deliberati dalla Giunta Comunale periodicamente e per zone omogenee.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta soltanto se per la medesima area sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.
3. Affinché un'area sia considerata edificabile è sufficiente la previsione in tal senso nel piano regolatore generale, definitivamente approvato ed esecutivo.
4. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero, si applica quanto disposto dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/92 secondo cui la base imponibile è costituita dal valore dell'area.
6. Il soggetto passivo può, comunque, dichiarare un valore inferiore rispetto a quello predeterminato se vi sono particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area: resta tra le competenze dell'ufficio comunale effettuare le opportune valutazioni in sede di controllo.
7. Nel caso di fabbricati in corso di costruzione, così come definiti dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92, le unità immobiliari per le quali non sono stati ultimati i lavori sono considerate aree fabbricabili ai fini della base imponibile IMU; l'area da considerare edificabile viene quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale insorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed imponibili come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

## **TITOLO II**

### **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI<sup>2</sup>**

#### **Art. 6 – Abitazione principale**

---

<sup>2</sup> L'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011 dispone che: *“Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente”*. pertanto qualsiasi agevolazione che non riguardi gli immobili il cui gettito sia riferito solo al Comune (abitazione principale, pertinenze e fabbricati rurali ad uso strumentale), rimane a carico dell'ente comunale.

1. Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. È considerata abitazione principale:
  - a) L'abitazione di proprietà del soggetto passivo;
  - b) L'abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
  - c) L'abitazione del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale ed a condizione che lo stesso soggetto passivo non sia proprietario o titolare di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione e sito nello stesso comune in cui si trova la casa coniugale.
3. È assimilata ad abitazione principale:
  - d) L'abitazione, non locata, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che a seguito di ricovero permanente in casa di cura o istituto ospedaliero abbia acquisito la residenza in uno di tali luoghi;
4. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste le seguenti agevolazioni:
  - **Aliquota ridotta per abitazione principale**, approvata con apposita delibera del Consiglio Comunale;
  - **Detrazione d'imposta<sup>3</sup>**, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c) e d).
5. Le agevolazioni summenzionate sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
6. L'aliquota ridotta si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi come tali le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
7. Affinché si possa usufruire dell'agevolazione è necessario che il titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sulla pertinenza sia lo stesso soggetto passivo. L'abitazione principale e le pertinenze restano distinte unità immobiliari<sup>4</sup>.

#### **Art. 7 – Riduzioni d'imposta**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari (individuato come tali al catasto), anche con diversa destinazione d'uso, la riduzione dell'imposta si applica all'intero fabbricato se le unità immobiliari che lo compongono risultano tutte inagibili o inabitabili ovvero alle singole unità che presentano tali caratteristiche.
2. Per fabbricati o unità immobiliari dichiarati inagibili o inabitabili si intendono, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d) della legge 5 agosto 1978, n.457, quegli immobili che

<sup>3</sup> Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo ed indipendentemente dalla quota di possesso. Per l'anno 2012 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

<sup>4</sup> Le detrazioni si applicano solo sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; non spettano detrazioni sull'imposta dovuta sulle pertinenze all'abitazione principale.

necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti<sup>5</sup>.

3. Il proprietario deve chiedere, a proprie spese, all'ufficio tecnico comunale di effettuare una perizia tecnica volta ad accertare lo stato di inagibilità o inabitabilità dell'unità immobiliare.
4. L'art. 1, comma 5, della Legge 449/1997 attribuisce al Consiglio Comunale di stabilire, con apposita deliberazione, l'applicazione di un'aliquota ridotta fino allo 0,4 per cento a quei proprietari che eseguono:
  - a. interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;
  - b. interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;
  - c. interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
  - d. interventi volti all'utilizzazione di sottotetti<sup>6</sup>.

### **Art. 8 – Aliquota ridotta**

1. Con apposita delibera di Consiglio Comunale può essere approvata l'applicazione di aliquote ridotte per le seguenti casistiche:
  - a. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133<sup>7</sup>;
  - b. Per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
  - c. Per gli immobili posseduti dal soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società<sup>8</sup>;
  - d. Per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori<sup>9</sup>.

### **Art. 9 – Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane e dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, purché destinati esclusivamente a scopi istituzionali.

---

<sup>5</sup> A titolo esemplificativo, si possono ritenere inagibili o inabitabili:

- le strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- le strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- gli edifici che per le loro caratteristiche estrinseche o intrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato.

<sup>6</sup> L'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto d'intervento e per la durata di tre anni dall'inizio lavori.

<sup>7</sup> L'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 così come convertito con L.214/2011 dispone che per tali immobili l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento, con facoltà per i comuni di ridurre ulteriormente l'aliquota fino allo 0,1 per cento, trattandosi di una categoria catastale per la quale il comune è l'unico soggetto attivo.

<sup>8</sup> Per le fattispecie indicate alle lettere b) e c) l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011 così come convertito con L.214/2011 dispone che per tali immobili i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento.

<sup>9</sup> Per tali fattispecie, l'art. 13, comma 9 bis, del D.L. 201/2011 così come convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, attribuisce ai comuni facoltà di applicare un'aliquota dello 0,38 per cento.

2. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i)<sup>10</sup> del D.Lgs. 504/92, con esclusione dell'esenzione prevista dalla lettera h)<sup>11</sup> giusta sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Trib., 22 aprile 2009, n.9491<sup>12</sup>.
3. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. L'art. 21 del D.Lgs. 460/1997 dispone l'esenzione per gli immobili posseduti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento.
5. I terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni<sup>13</sup>:
  - a. Del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
  - b. Del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino ad euro 25.500;
  - c. Del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino ad euro 32.000.

### TITOLO III

#### DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

##### Art. 10 – Denunce

1. I soggetti attivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. La dichiarazione o denuncia non firmata deve essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.
3. Nel caso che la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al comune competente.
4. Nel caso che la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

##### Art. 11 – Versamenti

<sup>10</sup> Tale esenzione riguarda gli immobili utilizzati da enti non commerciali e si applica soltanto ai fabbricati che siano, al contempo, utilizzati e posseduti dall'ente non commerciale.

<sup>11</sup> L'art. 7, comma 1, lettera h) dispone l'esenzione d'imposta per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

<sup>12</sup> L'art. 4, comma 5 bis, del D.L. 16/2012 così come convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, sancisce che "Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n.504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni".

<sup>13</sup> Ai sensi dell'art. 13, comma 8-bis del D.L. 201/2011 così come convertito con L. 214/2011.



1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di CASTELDACCIA, corrispondente a C074.
3. Per l'anno 2012, il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011<sup>14</sup>. Per i fabbricati rurali strumentali, solamente per l'anno 2012, si applica quanto previsto dal comma 8<sup>15</sup> dello stesso articolo 13, mentre, per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del medesimo comma 8.
4. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 (dodici) euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
5. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
6. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso, qualora sia stata presentata dichiarazione o comunicazione congiunta.
7. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

## **Art. 12 – Differimento dei termini per i versamenti**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:
  - a. Gravi calamità naturali;
  - b. Particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.
2. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento dovuto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli

<sup>14</sup> L'art. 13, comma 12-bis, D.L. 201/2011, così come convertito con L. 214/2011 dispone che: Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012 l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno ed il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

<sup>15</sup> L'art. 13, comma 8, D.L. 201/2011 così come convertito con L. 214/2011 dispone che: l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/1994. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.

immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo<sup>16</sup>.

#### **Art. 13 – Accertamenti**

1. Al fine di ridurre contrasti con i contribuenti è adottato l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente.

#### **Art. 14 – Attività di controllo**

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.
2. Lo stesso verifica, inoltre, le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
3. Il maggiori proventi conseguenti al recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.
4. Nell'attività di recupero non si dà luogo all'emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12.00.

#### **Art. 15 – Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione<sup>17</sup>. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il termine quinquennale e fino al termine prescrizione di dieci anni, qualora l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in comune diverso<sup>18</sup>.

#### **Art. 16 – Contenzioso**

1. Ai sensi del Decreto Legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, che disciplina il processo tributario, è possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
2. Sulla somma dovuta dal contribuente a titolo di imposta a seguito di accertamento da parte dell'ufficio e sull'ammontare dell'imposta da rimborsare al contribuente a seguito di richiesta in tal senso, vengono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale.

#### **Art. 17 – Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n.602/1973 o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 e, comunque, nel rispetto della vigente normativa.

---

<sup>16</sup> In tali casi gli eredi hanno l'obbligo di inviare apposita comunicazione di adozione di tale previsione.

<sup>17</sup> Per giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione si intende il giorno in cui il procedimento contenzioso si è concluso con decisione definitiva in tal senso.

<sup>18</sup> In tal caso devono essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

**TITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 18 – Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto disposto dall'art. 13 del D.L. n.201/2011, così come convertito con L. 214/2011; le norme contenute agli artt. 8, 9 e 14 del D.Lgs. 23/2011 in quanto compatibili e le disposizioni di rinvio del D.Lgs. 504/1992, e s.m.i., nonché ogni altra norma in vigore applicabile al tributo.

**Art. 19 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.